

AVANTI ALL'ECC. MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

MEMORIA

per il Comune di Palermo (C.F. 80016350821) (avv. Anna M. Impinna - CF
MPNNMR56B61L331R - P.E.C. a.impinna@cert.comune.palermo.it) * telefax
0917407725)

Copia Conforme

CONTRO

Guarino Lorenzo (avv. Santi Geraci)

Esperto Geometra
Arch. Rosalia Favitta



E NEI CONFRONTI

06 LUG 2020

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avvocatura dello Stato)

*** **

Il Commissario ad acta ha concluso il proprio incarico pubblicando il
18.12.2018 la deliberazione commissariale n. 620 del 18.12.2018 in
esecuzione del giudicato formatosi inter partes;

Il 9 gennaio 2019 il C.A.A. deposita avanti all'adita Giustizia relazione
conclusiva con allegata la deliberazione n.620;

Il 12 aprile 2019 controparte deposita istanza di incidente di esecuzione
lamentando l'inerzia del CAA;

Il 29.4.2019 controparte deposita istanza di prelievo sull'incidente di
esecuzione del 12.4.19

Il 22 maggio 2019 con ordinanza n.478 l'ecc.mo Consiglio rigettava l'incidente di esecuzione dando espressamente atto che da mesi era già stata pubblicata e depositata la deliberazione 620;

Il 29 maggio 2019 controparte ha depositata nuova istanza sempre definita incidente di esecuzione, ivi chiedendo la revoca della deliberazione 620

*** **

Ex art.114 CPA l'incidente di esecuzione è ammissibile nel corso del procedimento commissariale.-

Nel caso di specie, invece, il procedimento è concluso da mesi, sicchè, ad avviso della resistente Amministrazione alcun incidente di esecuzione è proponibile, come del resto già evidenziato dall'adita Giustizia nella ordinanza 478.-

Controparte avrebbe potuto e dovuto attivare il diverso rimedio del reclamo (si richiama al riguardo Cons. St. n.4402/2018 "*Le determinazioni del commissario ad acta, anche nel caso in cui i vizi che vengano dedotti non s'identifichino con i profili di contrasto rispetto al giudicato da eseguire, possono essere impugnate unicamente mediante il reclamo di cui all'art. 114, co. 6 del D.Lgs. n. 104/2010.*").-

Epperò l'art.114 correla il reclamo a termine decadenziale di sessanta giorni non rispettato da controparte già con l'istanza del 29 aprile né con quella del 29 maggio.-

Ne consegue ictu oculi l'inammissibilità delle domande avversarie e l'intangibilità della deliberazione del gennaio 2019.-

*** **

Solo per scrupolo difensivo si osserva che controparte, nella istanza del maggio 2019, si duole della presunta inesecuzione del giudicato ma, in realtà, se si legge la deliberazione commissariale si vedrà che, proprio in contemplazione del dictum giurisdizionale, il CAA ha deliberato in variante urbanistica, provvedendo da un canto ad eliminare la classificazione a verde storico e quindi - vertendosi, ormai in tema di zona bianca - a ripianificare l'area medesima senza per questo accedere alla pretesa avversaria di attribuire all'area la classificazione B1 (così consentendo così l'ennesima edificazione), ma semplicemente accogliendo il parere negativo, largamente motivato della Soprintendenza alla edificazione dell'area (parere, peraltro, già da tempo depositato agli atti del giudizio).-

In conseguenza, l'area non ha destinazione verde storico ma A1.-

Su questo punto dirimente non una parola viene spesa da controparte sicché anche alla istanza del 29 maggio si applica quanto osservato nella ordinanza n.478 che così osservava:

p.q.m.

si conclude chiedendo che

VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO ADITO

Respingere perché improcedibili, inammissibili e infondate le domande tutte avversarie,

Palermo, li 6.11.2019

Avv. Anna M. Impinna

Anna Maria
Impinna

Firmato digitalmente
da Anna Maria Impinna
Data: 2019.11.07
12:52:24 +01'00'